

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO/MARZO

2023

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SECRETARIO DI REDAZIONE),
PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA,
ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO,
FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI,
FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista
di Diritto Bancario | dottrina
e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola

SOMMARIO: 1- Il tema di indagine. 2- Contenuto del contratto e pretesa legittimità dell'omessa esplicitazione del regime finanziario adottato in uno con la mancata allegazione o inclusione del piano di ammortamento. 3- Incertezza in ordine al tasso di interesse, all'importo della rata e all'ammontare complessivo degli interessi dovuti. Indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto. 4- La pretesa rilevanza decisiva delle Disposizioni sulla trasparenza in tema di disciplina dell'obbligazione di interessi. 5- Disciplina e natura del piano di ammortamento e sua rilevanza in assenza di esplicitazione di comprensibili criteri di calcolo del tasso e di formazione della rata. 6- Ammortamento alla francese e libertà d'iniziativa economica. 7- Ammortamento alla francese e autonomia negoziale. Nullità della pattuizione ex art. 1322, comma 1 c.c. 8- Segue: Ammortamento alla francese. Immeritevolezza della pattuizione ex art. 1322, comma 2 c.c. 9- Ammortamento alla francese. Trasparenza e obblighi di informazione.

1. Il tema di indagine

La decisione del Collegio di Coordinamento n. 14376 dell'8 novembre 2022, che qui si annota, parrebbe volere porre un punto fermo nell'orientamento dell'ABF su di un argomento oggetto, di recente, di un nutrito dibattito sia in giurisprudenza¹ che in dottrina², senza che sia ancora intervenuta una pronuncia della Suprema Corte .

¹ Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 2008, in *Contratti*, 2009, 22; Trib. Milano, 30 ottobre 2013, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, II, 51; Trib. Modena, 11 novembre 2014, in *Il caso.it*; Trib. Treviso, 5 novembre 2012, in *Foro padano*, 2014, I, 218, con nota di CECCHETTO, *Ammortamento «alla francese» e forma scritta nei contratti bancari: questioni vecchie e nuove*; Trib. Cremona, 28 marzo 2019, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21760 - pubb. 31/05/2019; App. Bari, Rel. C. Romano, 3 novembre 2020, in *assoc.tu.it*; Trib. Milano, 14 marzo 2019, n. 2490, in *Merito extra*, n. 2017.056ZU.1; Trib. Massa, 7 novembre 2018, n. 797, in *assoc.tu.it*; Trib. Roma, 4 gennaio 2019, n. 130, in *Merito extra*, n. 2017.04QUN.3; Trib. Roma, 2 gennaio 2019, n. 48, in *Merito extra*, n. 2017.04QO9.3; Trib. Torino, 18 febbraio 2022, in *assoc.tu.it*. Parimenti numerose le pronunce dell'Arbitro Bancario. Tra le tante; ABF (Napoli), 5 maggio 2016, n. 4082; ABF (Napoli), 20 settembre 2017, n. 11342; ABF (Milano), 12 gennaio 2016, n. 221; ABF (Milano), 14 aprile 2015, n. 2834.

² COLANGELO, *Mutuo, ammortamento «alla francese» e nullità*, in *Foro It.*, 2014, I, 1237, (a 4 della versione informatica); ID., *Interesse semplice, interesse composto*

La controversia trattata prende le mosse da un contratto di prestito personale con piano di restituzione rateale, privo del documento rappresentativo del piano di ammortamento specificamente adottato nel rapporto. Di detto contratto il ricorrente lamenta il difetto di trasparenza. Esula dal tema dell'indagine sottoposta all'esame del Collegio, in quanto non sollevata dal ricorrente la violazione del divieto di anatocismo, altro terreno elettivo di scontro tra le varie opinioni in tema di ammortamento alla francese.

Il difetto di trasparenza, per come denunciato dal ricorrente, è oggetto di disamina sotto il duplice profilo di responsabilità contrattuale e precontrattuale. Da un canto parte ricorrente pone in luce come il termine “piano di ammortamento alla francese” non fornisca «alcuna

e ammortamento francese, ivi, 2015, V, 469; C. CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento «alla francese», nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, II, 55 (in commento a Trib. Milano, 30 dicembre 2013); CACCIAFESTA, *A proposito dell'articolo “Sull'anatocismo nell'ammortamento francese”*; in *Banche e Banchieri*, 2015, 528 ss.; ID., *In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*, in *Politeia*, 2015, 24 ss.; SANGIOVANNI, *Tasso fisso e tasso variabile nei piani di ammortamento alla francese*, in *Corr. Giur.*, 2016, 345 ss.; R. MARCELLI, *Finanziamenti con ammortamento alla francese. Nella celata velocità di estinzione si configura la ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c., 2023*, in *assocutu.it*; ID., *Finanziamenti con piano di ammortamento: vizi palesi e vizi occulti*, in *Dir. banc. fin.*, n. 2/2020); ID., *L'ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l'opacità delle rate infrannuali*, in *Contratti*, 2021, 4; ID., *L'anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale. matematica e diritto: due linguaggi che stentano ad incontrarsi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 5, 2021, 700 ss.; N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro, c'è qualcosa che non va*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2, 2021, 233 ss., in nota a App. Roma, 30 gennaio 2020, n.731, sez. IV.; R. PEZZELLA, *Anatocismo bancario: spunti di riflessione in tema di interessi composti e costi occulti nei mutui con "ammortamento alla francese"*; in *Banca Finanza Assicurazioni*, 09.09.2022; M. MAGGIOLO, *Mutuo con ammortamento alla francese ed estensione della iscrizione ipotecaria agli interessi: la parola alla Cassazione*, in *Giustiziacivile.com*, 04.07.2021; F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020, 61 ss.; ID., *Trasparenza e determinatezza dell'oggetto nei contratti di finanziamento con «ammortamento alla francese». Commento a Collegio di Coordinamento ABF*, 8 novembre 2022, n. 14376, in corso di pubblicazione in questa *Rivista*; DIDONE, *Ammortamento alla francese e «anatocismo secondario»*, in *dirittobancario.it*, Approfondimenti, luglio 2021; DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 5, 2022, 641 ss.

indicazione sulle modalità adottate per il calcolo degli interessi, in quanto tale tipologia di ammortamento si caratterizzerebbe solo per la presenza di una rata costante». Afferma quindi che il contratto in parola non specifica «se gli interessi debbano essere calcolati con la formula dell'interesse composto o con quella dell'interesse semplice, rendendo così indeterminato il prezzo del finanziamento». D'altro canto, sempre il ricorrente lamenta che «l'intermediario avrebbe utilizzato per il calcolo degli interessi la formula dell'interesse composto, che pur non essendo di per sé illegittima, risulterebbe più onerosa rispetto alla formula dell'interesse semplice». Conseguentemente il ricorrente inferisce che «l'intermediario, prima della sottoscrizione del contratto, avrebbe dovuto informare il cliente del maggiore costo implicito di questa tipologia di ammortamento rispetto ad altre modalità di restituzione del finanziamento (quali l'ammortamento a rata costante a “regime semplice” e l'ammortamento c.d. “italiano”). Il che integrerebbe a pieno titolo la «violazione dei doveri di trasparenza posti in capo alla banca nella fase precontrattuale».

Il Collegio rigetta il ricorso giungendo all'affermazione del seguente principio di diritto: «In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia».

Il commento alla presente decisione, seguirà pedissequamente lo schema logico adottato nella motivazione dalla stessa, riservando anche un approfondimento ad una tema di decisiva importanza di cui la decisione del Collegio non si occupa: la meritevolezza della pattuizione di un piano di ammortamento alla francese. Parrebbe arguirsi dalle conclusioni, a cui il Collegio giunge, che dia per scontata la sua ricorrenza, ciò malgrado un suo eventuale difetto priverebbe di significativa rilevanza la questione.

In punto di fatto, per quel che risulta dal testo della decisione e nella materiale impossibilità di consultare i documenti allegati dalle parti, è d'uopo precisare che:

trattavasi un contratto di prestito personale risalente al giugno del 2017, con debito di restituzione regolato con rimborsi rateali a mezzo

di cessione del credito del quinto dello stipendio e con estinzione del rapporto in via anticipata;

nella documentazione esaminata dal Collegio pare risultare «assente il documento rappresentativo del piano di ammortamento specificamente adottato nel rapporto»;

sempre dalla documentazione agli atti del procedimento si evince, a detta del Collegio, come il contratto di finanziamento oggetto del ricorso riporti «il TAN; l'importo complessivo degli interessi dovuti; l'importo della rata costante; il TAEG»;

«l'art. 7 delle condizioni contrattuali» prevede poi «il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza».

Sempre in punto di fatto si afferma inoltre che il contratto in questione faccia «espreso riferimento all'esistenza di un piano di ammortamento alla francese» e che «nel modulo SECCI» venga «chiaramente specificato che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo». La mancata menzione della variabilità del tasso poi induce a ritenere che si tratti di tasso fisso.

2. Contenuto del contratto e pretesa legittimità dell'omessa esplicitazione del regime finanziario adottato in uno con la mancata allegazione o inclusione del piano di ammortamento

Il Collegio procede in via preliminare ad individuare la disciplina applicabile alla fattispecie richiamando in primo luogo la nota previsione di cui all'art. 117 TUB, comma 4 in relazione al contenuto obbligatorio dei contratti.

Particolare attenzione il Collegio dimostra per le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia pro tempore vigenti³, soffermandosi sulla disciplina riservata al credito ai consumatori e rimarcando come

³ Si legge alla sez. III, par. 3 delle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia: «I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto».

ivi, nell'enumerare «gli elementi che dovevano essere indicati all'interno dei contratti di credito», non si faccia menzione alcuna alla necessità di allegare anche il piano di ammortamento, nel caso concreto mancante. Di contro, evidenzia il Collegio come, «in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata» nel testo negoziale si «debba unicamente indicare il diritto del consumatore di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento»⁴.

Ad ulteriore conforto della valenza *in omittendo* delle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia vigenti all'epoca, il Collegio fa presente che le stesse non prevedano «alcun obbligo di indicare, nei contratti di finanziamento, la formula utilizzata per il calcolo degli interessi o di allegarvi il piano di ammortamento», ma si limitano «ad imporre l'indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”». Così pure- stigmatizza il Collegio- le disposizioni in parola non sanciscano alcun obbligo dell'intermediario «di consegnare o far sottoscrivere copia del piano di ammortamento al cliente al momento della sottoscrizione del contratto».

Sulla base di tale stringata ricognizione normativa, ritiene il Collegio che alla luce delle previsioni pattizie relative risultino «univocamente e chiaramente» determinati «il tasso di interesse, l'importo della rata e l'ammontare complessivo degli interessi dovuti» nonché conoscibile «in ogni momento» dal cliente su sua semplice richiesta «la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi richiedendo gratuitamente una tabella di ammortamento ai sensi dell'art. 7 delle richiamate condizioni contrattuali». Conseguentemente il Collegio ne trae la conclusione, invero un po' affrettata, che «dall'analisi della normativa primaria e secondaria» non emerga «alcun riferimento

⁴ Precisano nel dettaglio le citate Disposizioni: “In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto”.

espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata)». Il che escluderebbe *in nuce* la possibilità di ravvisare «alcun profilo di antiigiuridicità del comportamento dell’intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto».

3. Incertezza in ordine al tasso di interesse, all’importo della rata e all’ammontare complessivo degli interessi dovuti. Indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto del contratto

Le conclusioni a cui perviene la pronuncia sul punto, per come sopra rappresentate, non sono condivisibili.

Pure a dare per scontato che sia stata effettivamente prevista in contratto «una rata costante, composta da una quota interessi decrescente, calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente, e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l’importo della rata e quello della quota interessi», non pare perciò stesso dirsi superata la denunciata incertezza in ordine al tasso di interesse, all’importo della rata e all’ammontare complessivo degli interessi dovuti. Né efficacia salvifica può riconoscersi all’ulteriore circostanza, richiamata in pronuncia, secondo cui «il prodotto imprenditoriale» proposto al mercato, applicava «un piano di ammortamento “alla francese” con il regime finanziario dell’interesse semplice, tenendo così distinto per l’intero periodo il capitale dagli interessi».

All’uopo la stessa definizione di ammortamento alla francese data dalla Banca d’Italia non supera la soglia della mera genericità, se è vero che si limita a contraddistinguerlo in ragione di questi emblematici termini: «la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta»⁵.

Invero, con riguardo alla restituzione di un finanziamento per determinare il numero di rate, sia pur costanti, e per stabilire la loro

⁵ Lo rileva puntualmente DOLMETTA, *A margine dell’ammortamento «alla francese»*, cit., 642.

composizione e la loro entità pare sia possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento ovvero scegliere tra il regime dell'interesse semplice e quello interesse composto. Conseguentemente in sede di interpretazione e qualificazione di una fattispecie come quella sottoposta all'esame del Collegio non si può giungere a soluzioni affrettate in tema di certezza del tasso di interesse applicato e del complessivo costo del credito effettivamente praticato al cliente in forza della scelta del piano di restituzione. Ciò tanto più allorché, come nel caso di specie, il contratto di finanziamento sia volutamente orfano sin dalla sua predisposizione di un piano di ammortamento, che chiarisca al cliente già in sede di conclusione, e non in un momento successivo ed a domanda, l'*ubi consistat* della sua composizione rateale. Non può invero trascurarsi come proprio nel piano di ammortamento cd. alla francese la composizione della rata sia caratterizzata dal regime di capitalizzazione composta⁶. Il che, a tacer d'altro, implica una maggiorazione del costo del credito incidente direttamente sul monte interessi⁷ che, in assenza di allegazione al contratto di un piano di ammortamento e comunque di esplicitazione di detto costo a mezzo di apposita previsione contrattuale, non è dato conoscere con esattezza.

A ciò aggiungasi che il Collegio con il suo argomentare non pare riconoscere valenza al principio secondo cui all'interno della rata debba

⁶ In argomento v. CACCIAFFESTA, *In che senso l'ammortamento alla francese (e non solo esso) dia luogo ad antocismo*, cit., 120. Sul regime di capitalizzazione composta nel mutuo ad ammortamento alla francese v. anche CALIRI, *Matematica finanziaria*, Torino, 2001, 169 e 173; LEVI, in *Corso di Matematica finanziaria e attuariale*, Milano, 1964, 227; VIANELLI, GIANNONE Jr., *Matematica finanziaria*, Bologna, 1965, 125. In senso contrario RUTIGLIANO, FACCINCANI, *Brevi note per riconoscere, "si spera definitivamente", l'assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento "alla francese"*, in *Banche e banchieri*, 2017, n. 3, 333 ss. La tesi per i giuristi della ricorrenza di un connaturale effetto anatocistico nell'ammortamento alla francese è stata vigorosamente sostenuta da COLANGELO, *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese*, cit., 469.

⁷ R. MARCELLI, *L'ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa*, in *Il Caso.it*, 13 novembre 2018, secondo cui «L'impiego del TAN nella formula inversa $R=C/\sum 1/(1+i)^k$ di determinazione dell'importo della rata configura l'espressione di una convenzione anatocistica, in quanto stabilisce l'equivalenza fra 100 oggi e $100*(1+i)^k$ fra k periodi, contraria al divieto di pattuizione anatocistica espresso dall'art. 1283 c.c. e implicito nell'art. 120 TUB».

essere riconosciuta autonomia funzionale all'interesse pecuniario⁸, autonomia più volte affermata in termini generali dal nostro ordinamento. Il che non è privo di rilievo ai fini che ci occupano. A tal proposito giova rammentare che nel mutuo ad ammortamento la restituzione del debito si realizza secondo un assetto organizzativo composto di più «rate» di importo conglobante sia una quota del capitale erogato a prestito che una quota interessi. A carico del mutuatario di somme di danaro sono poste due distinte obbligazioni. La prima è quella di restituire la somma ricevuta in prestito (art. 1813 c.c.). La seconda è quella di corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art. 1815 c.c.). Nei mutui cd. ad ammortamento, la formazione delle varie rate nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi attiene ad una mera modalità dell'adempimento delle due obbligazioni⁹. Nella rata concorrono infatti la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi. Trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutare la natura né ad eliminare l'autonomia delle stesse.

⁸ Afferma puntualmente Cass., 20 settembre 1991, n. 9800, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 1991, fasc. 9: «L'accessorietà, peraltro, attiene solo al momento genetico della obbligazione di interessi, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale». Vedi anche Trib. Napoli, 11 maggio 2005, in *Corriere del merito*, 2005, 880.

⁹ Per tutte: Cass., 22 maggio 2014, n.11400, in *Diritto e giustizia.*, 23 maggio 2014, con nt. di TARANTINO, *Rata non pagata: no agli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi*, secondo cui: «Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità». Sull'autonomia degli interessi compresi nella rata di mutuo ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. vedi anche oltre alla sentenza citata: Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Diritto e pratica delle società*, 2003, 62 con nt. di VACCARO BELLUSCIO, *Divieto di anatocismo esteso ai contratti di mutuo*; Cass. 22 maggio 2014, n. 11400, in *Diritto e Giustizia*, 2014, 2014, 70; Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072, in *Foro It.*, 2014, 1246 con nt. di COLANGELO, *Mutuo, ammortamento "alla francese" e nullità*; conf. App. Brescia, sez. I, 29 gennaio 2021, n.91, in *De jure*; Trib. Firenze, sez. III, 21 febbraio 2022, n.486, in *De jure*.

La dottrina e la giurisprudenza avevano a lungo discusso se gli interessi conservassero all'interno della rata di restituzione di un mutuo ad ammortamento la loro autonomia e non si conglobassero con il capitale. La questione era insorta con riguardo sia al divieto di anatocismo che all'estensione della prelazione ipotecaria gli interessi (art. 2855 c.c.), non essendo indifferente sotto entrambi i profili che la «rata» rappresentasse o meno un unicum inscindibile dal punto di vista giuridico o che, di contro, al suo interno potessero considerarsi come voci autonome le somme imputate a capitale e quelle invece ascrivibili ad interessi¹⁰.

La querelle, sottoposta più volte all'esame dei giudici di legittimità, era stata oggetto di una soluzione confacente al dettato normativo del codice civile¹¹, chiarendo come la formazione delle varie rate o semestralità in una misura composita predeterminata attenesse «ad una modalità dell'adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo» e non potesse «eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale produttivo di interessi»¹².

¹⁰ In argomento va peraltro rilevato come l'autonomia giuridica, oltre che economica, della quota capitale rispetto alla quota interessi all'interno di ogni rata è sicuramente presupposta sia dalla giurisprudenza favorevole che da quella contraria all'anatocismo con specifico riferimento alla maturazione di interessi moratori sull'importo ascrivibile a titolo di interessi (corrispettivi), contenuto all'interno di ogni rata scaduta. Anzi proprio il riconoscimento della legittimità dell'anatocismo in tema di mutuo ad ammortamento, postulando l'applicazione dell'interesse sugli interessi e non sul capitale, comporta il riconoscimento della preesistenza all'interno della rata di un'autonoma quota imputata ad interessi prodotti dal capitale. Sul punto di recente Trib. Firenze, sez. III, 21 febbraio 2022, n.486.

¹¹ V. Cass., 29 agosto 1998, n. 8657, in *Fall.*, 1999, 777 ss. In tal caso, sarebbe occorso scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale e quelle relative agli interessi, «riconoscendo al credito per capitale rango ipotecario, e a quello per interessi rango ipotecario o prelatizio sulla base della disciplina dettata dal citato art. 2855 cod. civ.». Così Cass., 2 marzo 1988, n. 2196, in *Fall.*, 1988, 557 ss., che testualmente reputa «priva di consistenza la tesi dell'unicità della rata o semestralità di mutuo» alla luce, tra l'altro, della considerazione che lo stesso art. 55 del vecchio t.u. del 1905 «distingue tra capitale, accessori e spese». V. anche più di recente Cass., 28 giugno 2002, n. 9497, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2509; Cass., 2 marzo 2018, n.4927, in *Redazione Giuffrè*, 2019, ove si affronta anche il problema della collocazione degli interessi moratori.

¹² Cass., 2 marzo 1988, n. 2196.

Questa precisazione mantiene tutta la sua attualità anche con riguardo alla vicenda sottoposta all'esame del Collegio, avuto riguardo in particolare agli interessi corrispettivi. Detti interessi costituiscono, invero, in forza della generale previsione di cui all'art. 1815 c.c., un'autonoma obbligazione ben distinta dall'obbligazione di restituzione del capitale (art. 1813 c.c.) integrante - quanto meno in significativa parte - l'oggetto del contratto di finanziamento. Se così è, costituiva un preciso obbligo delle parti ed in particolare della banca predisponente fare sì che l'oggetto del contratto, se non determinato fosse quanto meno determinabile ex art. 1346 c.c. sulla base di elementi già predeterminati nel contratto e non affidati al libero e postumo arbitrio della banca predisponente.

Nel caso che ci occupa non pare revocabile in dubbio che, in difetto per giunta di allegazione *ab initio* della tabella di ammortamento o dell'inserimento all'interno del contratto di un piano di restituzione, non risulti precisato con esattezza il criterio di calcolo¹³ da adottarsi per comprendere a pieno da parte del cliente quale sarà la (variabile) consistenza della obbligazione di interessi per come integrante la singola rata del piano di restituzione.

In mancanza, quindi, di esplicitazione del criterio di calcolo e di allegazione del piano, il valore attribuito dalla banca all'obbligazione di interessi, quale parte integrante l'oggetto del contratto, risulta non solo non determinato, ma neppure determinabile, con conseguente nullità del contratto stesso per violazione dell'art. 1346 c.c.¹⁴.

¹³ Cass. sez. un., 12 maggio 2020, n.8770, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 6, II, 767 ove, in tema di oggetto del contratto, si afferma, sia pur con riguardo alla tematica peculiare dei derivati: «L'oggetto del contratto IRS è determinato (o determinabile) ove venga indicata la misura qualitativa e quantitativa dell'alea, calcolata secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi (che non si limitino al criterio del mark to market, ma investano, altresì, gli scenari probabilistici), perché il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità».

¹⁴ Pare propendere per questa soluzione, DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 648, che testualmente afferma: «In effetti, una formula di questo tipo – che pure opportunamente fa intendere come quello della «rata costante» sia aspetto solo eventuale, non già identificativo del fenomeno francese - non risulta nemmeno sufficiente ad assicurare il pur necessario rispetto della determinatezza dei patti contrattuali ex art. 1346 c.c.».

Né, ovviamente in supplenza, potrebbe intervenire la determinazione postuma da parte della banca.

4. La pretesa rilevanza decisiva delle Disposizioni sulla trasparenza in tema di disciplina dell'obbligazione di interessi

Sotto un diverso, ma non meno importante angolo visuale, decisamente angusta appare poi la prospettiva prescelta dal Collegio allorché perimetra il quadro normativo di riferimento con esclusivo riguardo all'art. 117 TUB, comma 4 e, soprattutto, alle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti¹⁵, peraltro valorizzando nel corpo della motivazione il dato regolamentare a discapito di fonti legislative gerarchicamente superiori. Particolare valore e significanza salvifica riconosce il Collegio alle indicazioni date dalla Banca di Italia (*pro tempore* vigenti) nello «specifico ambito del credito dei consumatori» nella Sez. VII, par. 5.2.1 nella parte in cui viene specificato che il contratto debba «unicamente indicare il diritto del consumatore di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento». Il tutto al fine di ritenere, *a contrario*, perfettamente legittima «la mancata indicazione della formula utilizzata per il calcolo degli interessi» o la mancata allegazione «del piano di ammortamento» o inclusione all'interno del contratto di un piano di rimborso, pur in presenza di un tasso di interesse fisso.

La deduzione del Collegio lascia ancora una volta perplessi.

Va preliminarmente evidenziato come detta omissione nella disciplina regolamentare non si rinvenga più nelle successive Disposizioni del 19 giugno 2019 dove, sia pur con riguardo al documento di sintesi, è previsto che «Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento».

Pure a volere dare per scontata la natura regolamentare delle disposizioni in tema di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia, si pone un problema di gerarchia delle fonti e di potere di disapplicazione da parte del giudice (e quindi dell'arbitro). Detto potere, come è noto, trova in primo luogo giuridico fondamento nella previsione dell'art. 5

¹⁵ Sono quelle del 30 settembre 2016.

dell'allegato E del RD 2248 /1865 che, fermo rimanendo il principio secondo cui «l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative» (art. 4, comma 2°, all. E, r.d. 2248/1865), prevede che «in questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi ». Proprio l'inciso « in ogni altro caso » supporta il convincimento di un generale potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario, che vada al di là della tradizionale distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi ed abbracci qualsivoglia questione attribuita alla sua giurisdizione con una c.d. *cognitio incidenter tantum*¹⁶.

D'obbligo è poi il richiamo all'art. 4, comma 1°, prel., ove è previsto che «i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge ». In virtù di tale disposizione la disapplicazione del regolamento, è legittima, qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti¹⁷.

¹⁶ In argomento VERRIENTI, voce *Giurisdizione ordinaria e pubblica amministrazione*, in *Digesto (discipline pubblicistiche)*, Torino, VIII, 1991, 478; TANDA, *Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale*, Torino, 1999, 206 ss. Invece, nel senso che il potere di disapplicazione sarebbe esperibile solo qualora vi sia una lesione di un diritto soggettivo a mezzo di un atto amministrativo e quindi di esclusiva competenza del giudice civile cfr. GALLENCA, *Indipendenza della pubblica amministrazione e giudice penale nel sistema della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1990, 386; COCCO, *L'atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali*, Milano, 1996, 28 ss.; in giurisprudenza Cass., sez. un., 31 gennaio 1987, n. 3, in *Cassazione penale*, 1987, 2095; Cass., 13 marzo 1985, in *Cassazione penale*, 1985, 1197.

¹⁷ Sul punto v: Cass., sez. lav., 13 gennaio 1981, n. 296, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 1981; Cass., 12 maggio 1971, n. 1357, in *Giur. it.*, 1972, I, 371; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1342, in *Vita not.*, 2011, 1083; Cass., sez. lav., 25 luglio 2016, n.15328, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 2016. In dottrina per tutti GUASTINI, voce *Legalità (principio di)*, in *Digesto (discipline pubblicistiche)*, IX, Torino, 1994, 91 ss. Nello specifico con riguardo al potere regolamentare della Banca d'Italia osserva puntualmente attenta dottrina in relazione proprio all'orientamento dell'ABF che qui si censura: «Maggior credito non può essere riconosciuto all'ulteriore affermazione dell'ABF, per cui l'assenza di un obbligo informativo del meccanismo francese discende dal silenzio serbato in proposito dalle disposizioni della Vigilanza. Ché un simile rilievo, in sé e per sé considerato, sembra assegnare a queste disposizioni, che hanno natura

La giurisprudenza di legittimità ha, dal suo canto, più volte affermato come gli atti della Banca d'Italia, in quanto gerarchicamente subordinate alle norme di legge, non possano derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali¹⁸. In tale eventualità è stato ribadito l'obbligo del giudice ordinario di prendere atto della illegittimità e di disapplicare gli atti in parola¹⁹.

Peraltro, come è stato puntualmente²⁰ rilevato, sono le stesse Istruzioni della Banca d'Italia a richiamare il principio per cui i «documenti informativi» sono redatti «secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità della informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli»²¹. In tal guisa l'argomentazione *a contrario* tratta dalla suddetta omissione delle Disposizioni sulla trasparenza, pare potersi ritenere superata.

Né particolare rilievo in questo contesto può assegnarsi alla circostanza che le Disposizioni in parola prevedano, una volta concluso il contratto, soltanto «il diritto del consumatore di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento». Pare decisamente una forzatura ermeneutica dedurre da tale previsione che, in ragione di ciò, il contratto sia validamente concluso pur in assenza di una determinazione o di una determinabilità esatta dell'obbligazione di interessi, oggetto del contratto. Ciò in buona sostanza significa inammissibilmente riconoscere alla banca il potere unilaterale di determinare nel corso del rapporto tale valore, senza che il cliente possa nulla fare e debba limitarsi, a seguito della presa di

regolamentare, il valore della forza di legge: ovvero – secondo una variante, peraltro, di semplice espressione verbale - di interprete esclusivo (e comunque non sindacabile) delle norme per clausole generale: con compiuto sovvertimento, dunque, della gerarchia delle fonti» (DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 647)

¹⁸ Cass., 28 settembre 2020, n. 20464 in *Diritto & Giustizia* 2020, 29 settembre, con nota di G. SATTÀ, Il valore della formula della Banca d'Italia per il calcolo del TEG.

¹⁹ Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n.16303, in *Foro It.*, 2019, I, 591, in tema di commissione di massimo scoperto ed usura.

²⁰ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 648.

²¹ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 648.

conoscenza, in forza di sua specifica richiesta postuma, ad adempiere ad una obbligazione di interessi secondo le modalità a lui non note e non determinate o determinabili al momento della conclusione del contratto.

Concludendo sul punto si ritiene che la disciplina concreta della pattuizione degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie non possa che ricavarsi da una lettura complessiva ed unitaria di tutte disposizioni che regolano nell'ambito dell'ordinamento i prestiti di danaro e quindi anche dalla legge n. 108\1996 e dall'art. 644 c.p., dagli artt. 116, 117,120, 124, 125 bis. 127 TUB, dagli artt. 1283, 1815 c.c. Il che deve intervenire sulla base di un'interpretazione sistematica del dato normativo in quanto «non vi sono - difatti - norme che non presuppongono il sistema e che ad un tempo non concorrono a formarlo»²².

5. Disciplina e natura del piano di ammortamento e sua rilevanza in assenza di esplicitazione di comprensibili criteri di calcolo del tasso e di formazione della rata

Meritevole di un sia pur conciso approfondimento appare a questo punto la natura giuridica del cd. piano di ammortamento.

Dello stesso non si rinviene citazione nel codice civile, che, con riguardo al mutuo, all'art. 1819 si limita a far menzione della restituzione rateale delle cose mutate in occasione della decadenza del beneficio del termine. Anche nel TUB, se pur è presupposta la restituzione rateale in tema di credito fondiario (artt. 38 e 40) e di credito al consumo (art. 121, ove il riferimento più propriamente è alla dilazione di pagamento), manca una definizione del piano di ammortamento.

Alla «tabella di ammortamento» invece fa riferimento espresso la direttiva 2008/48/CE nella parte relativa ai contratti di credito ai consumatori, dove con riguardo al contenuto del contratto all'art. 10 lett. i), si precisa che «*la tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per*

²² Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, 591.

mostrare l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»²³.

Come è stato puntualmente rilevato dalla Corte di giustizia in particolare, l'articolo 10 di tale direttiva nell'elencare le informazioni che devono essere inserite nel contratto «opera una piena armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito»²⁴.

Alla Direttiva in parola si è data attuazione in Italia a mezzo del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 14, che ha modificato la disciplina apprestata dal TUB. Mentre con l'art. 123 TUB si è riprodotto esattamente l'elenco dei contenuti che i professionisti del credito sono chiamati a rispettare nei loro annunci pubblicitari, con gli artt. 124 e 125-*bis* TUB (attinenti all'informativa precontrattuale e ai contratti) si è abbandonata la tecnica della riproduzione testuale dell'elencazione contenuta negli artt. 5 e 10 della Direttiva 2008/48/CE, delegando a tal uopo la Banca d'Italia a mezzo di sue disposizioni²⁵.

La Banca di Italia vi ha provveduto solo in parte a mezzo delle Disposizioni di Trasparenza alla Sez. VII, par. 5.2.1 puntualmente citate nella decisione in commento. In dette Disposizioni manca una definizione di «tabella di ammortamento» o di piano che dir si voglia pur contenuta nella citata Direttiva. Come in precedenza precisato, è la stessa Banca d'Italia, che nelle Disposizioni successive a quelle *pro tempore* in vigore alla data della decisione che si annota, ad imporre alle Banche, sia pur inspiegabilmente relegandolo negli angusti spazi del documento di sintesi, che quest'ultimo riporti in calce il piano di ammortamento «per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto»²⁶.

²³ Precisa altresì in prosieguo la Direttiva 2008/48/CE: «qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito».

²⁴ Corte giustizia UE, sez. I, 26 marzo 2020, n.779, in *Redazione Giuffrè*, 2020.

²⁵ Così puntualmente QUARTA, *Trasparenza e determinatezza*, cit., 7.

²⁶ La limitazione in parola trova un plausibile fondamento nella circostanza che solo per i mutui a tasso fisso sia possibile prevedere *ex ante* l'esatto ammontare della quota *pro rata* per interessi di cui dovrà farsi carico il mutuatario. Lo rileva SANGIOVANNI, *Tasso fisso e tasso variabile nei piani di ammortamento alla francese*, cit., 345 ss.

Detto questo sotto il profilo definitorio del piano o tabella di ammortamento, non bisogna dimenticare in punto di disciplina da un canto che l'obbligo di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB senza distinzioni di sorta non possa non riguardare il piano di ammortamento ed in particolare la tecnica adottata e le caratteristiche essenziali del piano²⁷, allorchè detto piano costituisca un allegato del contratto a cui lo stesso rinvii. D'altro canto neppure si può ignorare l'esistenza di un obbligo per la banca di rendere nei confronti del cliente, che sia anche consumatore, informazioni precontrattuali tali da «consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato» (art. 124, comma 1 TUB). La Banca dovrà anche fornire «chiarimenti adeguati» (art. 124, comma 5 TUB) anche in ordine «agli effetti specifici», che può avere sul consumatore un determinato piano di ammortamento «includere le conseguenze del mancato pagamento»²⁸. Anche sotto tale profilo riesce difficile immaginare un piano di ammortamento idoneo alla bisogna che non sia redatto in forma scritta.

Giova poi aggiungere che alla luce del delineato quadro normativo se è pur vero che non sussiste alcun obbligo di allegare in sede di conclusione del contratto un piano o tabella di ammortamento, non è parimenti revocabile in dubbio che in forza del concluso contratto di finanziamento «nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali» ex art. 125 *bis* TUB, comma 5. Inoltre ai sensi del successivo comma 6 dello stesso articolo ricorre l'obbligo di inserire nel TAEG pubblicizzato tutti costi a carico del consumatore ivi compresi ovviamente gli interessi, a pena di nullità delle clausole che tali costi, implicitamente o esplicitamente, non prevedano.

Sulla base di tali premesse, in disparte la scelta della banca di allegare o meno al contratto un piano di ammortamento e pur riconosciuta l'inesistenza di un obbligo, riesce difficile immaginare un contratto di finanziamento, per giunta concluso con un consumatore, in

²⁷ Così QUARTA, *Credito irresponsabile e soluzioni al sovraindebitamento*, cit., 1825, che evidenzia come «servirebbe forse qualcosa di più della mera allegazione di un gruppucolo di fogli con tabelle e numeri».

²⁸ Sul punto si rinvia a QUARTA, *Credito irresponsabile e soluzioni al sovraindebitamento*, cit., 1824 ss. Sugli obblighi informativi nei confronti del consumatore v. CAPOBIANCO, *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Napoli, 2000, 112 s.

cui non sia prevista per iscritto l'esatta determinazione del «costo del credito» in ogni sua componente. In tali componenti rientra sicuramente la specifica implementazione riveniente dalla scelta di un piano di rimborso, come quello alla francese, che comporta, a tacer d'altro, un maggiore importo dell'obbligazione di interessi. Il tutto risulta in perfetta coerenza con l'art. 10, comma 2 lett f) della Direttiva 2008/48/CE nella parte in cui impone come contenuto del contratto non solo l'indicazione del «tasso debitore», ma anche «le condizioni che ne disciplinano l'applicazione». Se così è l'allegazione o meno della tabella o piano che sia, finisce con l'essere un falso problema. Anzi sotto un certo profilo, conviene sicuramente alla banca includere nel testo contrattuale un prospetto o una specifica clausola e contrabbandarli come pieno adempimento agli obblighi di trasparenza

Operata questa rapida ricognizione normativa, occorre comunque distinguere l'ipotesi in cui il piano di ammortamento risulti allegato al contratto di finanziamento quale concreta esplicitazione del rimborso rateale pattuito, dall'ipotesi in cui, per dimenticanza o per scelta della banca, ciò non accada.

Certo è che l'eventuale previsione di un piano di ammortamento allegato al testo contrattuale²⁹ ed a cui le parti facciano rinvio, se mai previa sottoscrizione del documento relativo, pare non potersi ricondurre nell'alveo di un «accordo esecutivo»³⁰ subvalente rispetto al contratto, ma è a tutti gli effetti parte o clausola del contratto sino dalla sua conclusione. In questi sensi si condivide l'orientamento della giurisprudenza che ritiene il piano di ammortamento di un contratto di mutuo avere valenza di clausola negoziale³¹. Sostengono altresì i fautori

²⁹ La Corte di Giustizia europea, nella sentenza 9 novembre 2016 (Causa C-42/15 Home Credit Slovaechi:Eu:2016:842) in <https://eur-lex.europa.eu> ha affermato che l'art. 10, paragrafo 2, lettera h) e i), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Ha altresì precisato che siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.

³⁰ L'espressione è di C. CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese"*, cit., 51 ss.

³¹ Cass., 19 aprile 2002, n. 5703, in *Rep. Foro It.*, 2002, voce *Mutuo*, n. 15. Sul punto Cass., 25 novembre 2010, n. 23972 in *Diritto & Giustizia*, 2010 ne trae la

del prefato orientamento che nell'ipotesi in cui gli effetti del contratto abbiano a caducarsi anteriormente alla sua naturale scadenza, il piano in parola configuri il dato negoziale al quale occorre rifarsi in via esclusiva per calcolare somme riscosse dal mutuante da imputare alla restituzione del capitale o al pagamento degli interessi³². A mezzo di detto piano, che costituisce a tutti gli effetti un piano di rimborso rateale, le parti predispongono di intesa la restituzione del capitale con contestuale «determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento»³³.

Nell'ipotesi in cui il piano di ammortamento, come nel caso di specie, non risulti allegato al contratto due sono le possibili ipotesi: o esso costituisce elaborazione unilaterale da parte della banca che successivamente lo comunica al cliente a sua richiesta o meno, senza che intervenga accettazione da parte di costui; ovvero lo stesso viene, successivamente alla conclusione del mutuo, concordato dalle parti in apposito documento sottoscritto.

Nel secondo caso, l'accordo successivo costituisce a tutti gli effetti un contratto modificativo del precedente contratto e, se redatto in forma scritta, vincola le parti che lo hanno sottoscritto.

Nel primo caso, invece, questa comunicazione, quale negozio unilaterale di determinazione della prestazione dovuta dalla controparte non potrà in alcun modo impegnare il cliente, che non abbia espressamente prestato il suo assenso per tutte le ipotesi in cui integri o, peggio, contrasti con le pattuizioni contrattuali in tema di tasso, durata del prestito ed ammontare della rata, ovvero miri ad integrarle in ipotesi di mancata previsione. L'assenso a che il piano di ammortamento di unilaterale formazione produca i suoi effetti nella

conseguenza che «in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi». In senso contrario QUARTA, *Trasparenza e determinatezza*, cit., 8, secondo cui occorrerebbe «riesaminare le posizioni della giurisprudenza nostrana». In dottrina sul piano di ammortamento v. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, 2008, 147; FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato CNN diretto da Perlingieri*, Napoli, 2004, 113 s. Sulla nozione tecnica di ammortamento si rinvia a SORRENTINO, *Ammortamento*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino, 1965, 577.

³² Cass., 19 aprile 2002, n.5703, in *Redazione Giuffrè*, 2019.

³³ Cass., 22 aprile 1981, n. 2352, in *Redazione Giuffrè*, 2019.

sfera giuridica del destinatario, avuto riguardo alla concreta fattispecie, al pari di un'accettazione di quella che potrebbe qualificarsi alla stregua di una proposta modificativa dell'originario tessuto negoziale, dovrà essere redatto in forma scritta in ossequio alla previsione di cui all' art. 117 TUB.

Ovviamente nulla osta a che intervenga comunicazione che espliciti, se mai in forma tabellare, (solo) ciò che sia già contenuto ed espresso, compiutamente *et claris verbis*, nel contratto di mutuo *inter partes*, senza nulla aggiungere o modificare, trattandosi di mero diligente adempimento di obblighi in precedenza assunti. Se però, come per l'ipotesi oggetto della decisione in commento - dato il tasso, la durata e il numero delle rate- le modalità di ammortamento non sono state meglio specificate in contratto, in tanto la comunicazione esplicativa potrà avere un qualche effetto nei confronti del cliente in quanto tra le forme prescelte di ammortamento e di specificazione del contenuto della rata, non chiarite nel testo contrattuale, venga individuata quella meno gravosa per il debitore in ossequio al principio generale del *favor debitoris*³⁴, nell'ipotesi concreta ricavabile anche da una

³⁴ Di detto principio è stata fatta applicazione nei rapporti bancari dalla Corte costituzionale (Corte cost., 5 aprile 2012, n.78 in *Giust. civ.*, 2012, I, 1146; in *Guida al diritto*, 2012, 30 con nt. di SACCHETTINI; in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, 423 ss., ivi con nt. di DOLMETTA, Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della ripetizione per titolo invalido di versamenti in c/c e diritto vivente dell'anatocismo); di TAVORMINA, Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali; di SEMERARO, Retroattività e affidamento: la irragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011); di SALANITRO, Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011); di MANCINI, Prescrizione della ripetizione di interessi anatocistici: dalla Cassazione all'intervento della Corte costituzionale, in *Giur. Comm.*, 2012, II, 1176) in occasione della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 61 d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10). Sul punto v. anche VACCARO BELLUSCIO, *Violazione dell'art. 1283 c.c. e nullità parziale del contratto: il problema dell'integrazione tra favor debitoris e tutela dell'equilibrio contrattuale*, in *Corr. Giur.*, 2012, 271. In tema di esdebitazione e di valutazione della ricorrenza del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l. fall. v. Cass., 27 marzo 2018, n.7550, in *Redazione Giuffrè*, 2019.

*interpretatio contra stipulatorem ex art. 1370 c.c.*³⁵ della clausola contrattuale normalmente predisposta dalla banca.

Peraltro con riguardo al contratto che vede come soggetto finanziato un consumatore³⁶ trova applicazione l'art. 5 della Direttiva 93/13, ove è previsto per le ipotesi di clausole oscure o inintelligibili che nel caso di dubbio prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore, ed ancora prima l'art. 35 del codice del consumo in tema di forma e interpretazione³⁷.

Conseguentemente alla luce tali considerazioni ed in assenza di esplicitazione di comprensibili criteri di calcolo del tasso e di formazione della rata contenute in contratto, appare oggetto di non particolare ponderazione una decisione che ritenga del tutto superfluo e non richiama l'allegazione al contratto di un piano o tabella di ammortamento, idonea a supplire tale indeterminatezza ed indeterminabilità di parte dell'oggetto del contratto.

6. Ammortamento alla francese e libertà d'iniziativa economica

Nella decisione in commento si ritiene poi che «la scelta dell'intermediario finanziario di proporre un piano di ammortamento «alla francese», sia espressione della «libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario», malgrado si riconosca ivi la sua nota maggiore onerosità rispetto ad altre tipologie di ammortamento. La legittimità di siffatto *agere* imprenditoriale viene, senza particolare riflessione, rinvenuta evocando in sinergia i «principi di cui all'art. 41 Cost. e all'art. 1422 c.c. (libertà d'iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale)» in forza dei quali l'intermediario finanziario «sarebbe libero di praticare le *pricing*

³⁵ Per l'applicazione dell'art. 1370 in tema di rapporti bancari v. Trib. Roma, sez. XVII, 12 febbraio 2018, n. 3138 in *Redazione Giuffrè*, 2019, in tema di dubbio ermeneutico tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia (*Garantievertrag*).

³⁶ In argomento v. MINERVINI, *La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, I, 94

³⁷ Si legge ivi testualmente al primo comma: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Si precisa poi al secondo comma: «In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore».

policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera.³⁸».

In disparte la singolare assertività dei toni, pare che il Collegio si sia dimenticato che il primo comma dell'art. 41 Cost. non consenta all'intermediario di esercitare la propria libertà d'iniziativa economica «senza rispettare la libertà economica degli altri»³⁹ e che tale libertà non possa prescindere da quanto statuito nei commi 2 e 3 dello stesso art. 41 cost.. Il riferimento è d'obbligo ai limiti al suo esercizio imposti dal divieto di contrasto «con l'utilità sociale» o di arrecare «danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»⁴⁰ in un contesto in cui la sudditanza economica e, talvolta, socio culturale di clienti e consumatori risulta altrettanto notoria.

Parimenti non irrilevante appare rammentare come il controllo dell'esercizio del credito trovi il suo riconoscimento di rango costituzionale nell'art. 47 cost. e la dottrina prevalente abbia da tempo ritenuto che detta norma altro non sia che una specificazione dell'art. 41 cost.⁴¹, con l'unica differenza rinvenibile nella circostanza che il

³⁸ La decisione è in linea con l'orientamento dell'ABF, che si era già pronunciato più volte negli stessi termini e di cui si è detto. Tra le altre: Collegio di Torino, n. 5149/2022; Collegio di Milano, n. 6906/2022; n. 6244/2022; n. 8487/2022; n. 7442/2022; n. 6650/2022.

³⁹ Così puntualmente DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 651.

⁴⁰ Ha affermato di recente il Giudice delle leggi: «Non è infatti configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost.» (C. Cost., 23 novembre 2021, n.218, in *Foro Amministrativo*, 2022, 4, II, 469).

⁴¹ In questi sensi per tutti V. SPAGNOLO VIGORITA, *Principi Costituzionali sulla disciplina del credito*, in *Rassegna di diritto pubblico.*, 1962, 348. Orientata in questo senso anche la giurisprudenza della S.C. che in una nota pronuncia ha avuto modo di affermare: «L'esercizio dei pubblici poteri di disciplina, coordinamento e controllo nel settore del credito, di cui all'art. 47 cost., è coerente con gli interventi pubblici previsti dall'art. 41 cost. sull'attività economica affinché questa sia indirizzata e coordinata a fini sociali, analogamente a quanto avviene per altre attività economiche la cui natura privatistica è universalmente riconosciuta» (Cass., sez. un. pen., 23 maggio 1987, in *Foro It.*, 1987, II,481, con nota di G. GIACALONE, *Vecchio e nuovo nella qualificazione giuridica dell'attività bancaria*, in *Corriere giur.*, 1987, 1067; in *Banca borsa tit. di cred.*, 1987, II, 545; in *La Giustizia penale*, 1987, II, 609). La tesi che alle aziende bancarie potessero essere imposte, con atti amministrativi, scelte

Costituente avrebbe consentito la disciplina ed il controllo del credito anche attraverso il ricorso a strumenti diversi della legge. Attualmente, a seguito dell'avvento della legislazione comunitaria e dei connessi superiori principi della concorrenza, è intervenuta un'assimilazione definitiva tra l'imprenditorialità dell'attività bancaria e qualsiasi altra attività economica, sicché i principi-cardine della relativa disciplina non possono che desumersi necessariamente dall'art. 41 cost.⁴² e quindi non solo dal primo comma della norma in questione, ma anche dal secondo e terzo comma.

Sotto diverso e non meno pregnante profilo nella misura in cui è la stessa Costituzione all'art. 47 cost. ad ascrivere tra i compiti della Repubblica quello, in particolare, di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, l'esercizio di quest'attività si differenzia da altre attività economiche la cui iniziativa è libera (art. 41, comma 1, cost.). I limiti posti alla normale fruttuosità del danaro ad esempio dagli artt. 1224-1283 -1815- 2855 c.c., 644 c.p., 117, 120 e 124 TUB , lungi dal rappresentare un anacronismo, o peggio, un'insanabile contraddizione del sistema delineato dall'art. 1282 c.c., sono, di contro, espressione di un interesse pubblico al normale e regolare esercizio del

aziendali capaci di realizzare una selezione nell'esercizio del credito coerente con gli obiettivi di politica economica espressi dal governo è legata alla configurazione dell'ordinamento creditizio come ordinamento sezionale la cui elaborazione si deve a M.S. GIANNINI, *Istituti di credito e servizi di interesse pubblico*, in *Moneta e Credito*, 1949., 105 ss. Di contro non è mancato chi ha individuato proprio nell'art. 47 cost. un *prius* rispetto all'art. 41 cost, ciò in quanto «disciplina uno dei fattori antecedenti e condizionanti il fenomeno regolato dall'art. 41» ed ha sostenuto che l'iniziativa economica e la disciplina ed il controllo della funzione creditizia sarebbero due fenomeni economici diversi e nettamente distinti (F. Merusi, *Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, III, artt. 45-47, Bologna - Roma, 1980, 183.)

⁴² Così I. BORRELLO, *Il controllo del credito*, in *Trattato di diritto amministrativo Cassese (a cura di)*, Milano, 2001, 2810. Nel senso che quando le attività di cui all'art. 47 cost. comportino l'adozione di interventi incidenti sull'attività di impresa, tali interventi debbano essere adottati nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 cost.: A. PREDIERI, *Pianificazione e costituzione*, Milano, 1963, 354; D. SORACE, *Il governo dell'economia*, in *Manuale di diritto pubblico*, a cura di G. Amato e A. Barbera, Bologna, II, Mulino, 1994, 925. Sul punto vedi anche C. Stato, sez. IV, 29 settembre 1969, n. 434, in *Foro It.*, 1969, III, 470; C. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1988, n. 1314, in *Foro It.*, 1989, III, 22.

credito⁴³, il tutto in una logica di rispetto dei precetti di cui all'art. 47 della Costituzione. Il che peraltro è perfettamente in linea con quell'orientamento della Corte costituzionale che considera esattamente «limitato» e «relativo» qualsiasi diritto individuale, anche di rango costituzionale⁴⁴.

Per completezza di censura a tutto ciò deve aggiungersi come difetti in motivazione un doveroso tentativo di bilanciamento del principio di libertà di iniziativa economica, di cui l'art. 1322 c.c. è espressione, con quelli non meno pregnanti, di solidarietà sociale (art. 2 cost.) e eguaglianza sostanziale art. 3 cost.).

7. Ammortamento alla francese e autonomia negoziale. Nullità della pattuizione ex art. 1322, comma 1 c.c.

Quanto sopra precisato esclude, diversamente da quanto opini l'arbitro bancario, che il regolamento degli interessi in gioco possa essere affidato esclusivamente all'autonomia delle parti in forza della previsione di cui all'art. 1322 c.c. ed in particolare consenta all'intermediario l'assoluta libertà «di praticare le *pricing policies* che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera»⁴⁵.

Meritevole quindi di un critico approccio appare il pieno ed incondizionato riconoscimento di un diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento alla clausola che prevede l'ammortamento alla francese, ritenuta di contro dal Collegio legittima espressione dell'«autonomia negoziale». Sul punto la motivazione addotta si appalesa insufficiente, limitandosi ad un mero richiamo all'art. 1322 c.c.⁴⁶ quale norma fondante l'autonomia negoziale, senza distinzione di comma.

Manca invero qualsivoglia indicazione di come ed in che termini una clausola che nell'ambito di un contratto di finanziamento con piano di

⁴³ Vedi in termini C. Cost., 23 marzo 1983, n. 73 in tema di aggio bancario in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1983, 1532; in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 1983, I, 269; in *Giur. it.* 1984, I, 1, 36; in *Banca borsa tit. cred.*, 1984, II, 1.

⁴⁴ Vedi per tutte la pur risalente ma sempre attuale pronuncia della C. Cost., 19 giugno 1958, n. 36, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 486 ss.

⁴⁵ Così la pronuncia del Collegio che si annota.

⁴⁶ Per il vero la pronuncia richiama, incorrendo in un chiaro *lapsus calami*, l'art. 1422 c.c. in luogo dell'art. 1322 c.c.

rimborso rateale preveda un piano di ammortamento alla francese superi sia la verifica, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione della suddetta clausola, ai limiti imposti dalla legge, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., «da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale»⁴⁷, sia il controllo di meritevolezza, di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.⁴⁸.

Nella motivazione della decisione non si rinviene neppure quel non esaustivo richiamo alla previsione di cui all'art. 1282 c.c., attraverso il quale in altre pronunce dell'Arbitro si è ritenuto di superare la valutazione imposta appunto dall'art. 1322 c.c. Ciò in quanto, secondo dette pronunce «la norma dell'art. 1282 c.c. ammette la possibilità che gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili, posto che prevede che il “titolo” o la “legge” possano derogare al “principio generale”»⁴⁹.

Al riguardo, come è stato puntualmente rilevato, il fatto che una norma di legge ammetta la possibilità che le parti possano diversamente prevedere la regolamentazione dei loro rapporti in deroga alla prescrizione positivamente adottata, «non significa – non certo in modo automatico e diretto, perlomeno – che qualunque disciplina, che sia appunto diversa da quella scritta nella norma, vada bene senz'altro e in modo compiuto»⁵⁰.

Cominciamo con il dire che una pattuizione di tal fatta non trovi giustificazione nella previsione di cui all'art. 1194 c.c., comma 2⁵¹.

⁴⁷ Così con riguardo clausola *claims made* Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n.22437, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 1, 163 (con nota di MIOTTO) ed in *Giur. Comm.*, 2019, 6, II, 1362.

⁴⁸ Per l'ammissibilità della valutazione di meritevolezza in relazione alla singola clausola v. R. FORNASARI, *La meritevolezza della clausola claims made*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 4, 1372-1389. In argomento i vedi anche tra gli altri; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 252-253; SANFILIPPO, *Controlli di meritevolezza e Statuti di Società. Una tecnica in cerca di autonomia*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it. La tesi è stata fatta propria dalle Sezioni unite in relazione alla clausola *claims made*: Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n.22437.

⁴⁹ Collegio di Torino, n. 5149/2022; Collegio di Milano, n. 6906/2022; n. 6244/2022; n. 8487/2022; n. 7442/2022; n. 6650/2022.

⁵⁰ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 651.

⁵¹ L'ABF, con motivazione non esauriente, di fronte all'evidenza del maggior costo del credito indotta dal metodo di ammortamento prescelto, lo giustifica (e legittima) in ragione della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi, sostenendo, che ciò rappresenti la naturale

Detta norma presuppone, in stretta connessione con l'art. 1282 c.c., che, per procedere all'imputazione dei pagamenti in conto interessi e non già in conto capitale, siano simultaneamente liquidi ed esigibili tanto il credito per capitale quanto il credito accessorio per interessi⁵², della cui autonomia delle relative obbligazioni si è già detto.

Certo è che proprio in base all'art. 1282 c.c. gli interessi corrispettivi risultano dovuti «sul solo presupposto della liquidità e dell'esigibilità del credito»⁵³. Al riguardo la possibilità di deroga prevista per il tramite dell'inciso «salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente», trova giustificazione nella contrapposizione tra interessi corrispettivi, che ivi trovano disciplina e gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. Mentre per i primi, in quanto liquidi ed esigibili, non è necessario un atto di messa in mora, per i secondi tale atto è imposto dall'art. 1224 c.c. in ragione della loro illiquidità⁵⁴. Ed è proprio in quest'ottica della

applicazione della regola fissata dall'art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, anziché agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (tra le ABF, Collegio di Bari, n. 6280/20; ABF, Collegio di Napoli, n. 9749/2018 e n. 4082/2016; ABF, Collegio di Bologna, n. 15544/2017).

⁵² Afferma la S.C. (Cass., 26 maggio 2016, n.10941, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 2016): «Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c.». In senso conforme Cass., 16 aprile 2003, n. 6022, in *Redazione Giuffrè*, 2019. In dottrina in termini generali sull'imputazione di pagamento v. tra gli altri C.M. BIANCA, *Imputazione del pagamento*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, XVI, Roma, 1989, 1 ss.; DAMIANI, *Imputazione del pagamento*, in *Commentario del Codice Civile diretto da E. GABRIELLI, Delle obbligazioni. Artt. 1173-1217*, a cura di Cuffaro, Torino, 2012, 525 ss.

⁵³ Così FORNACIARI, *Obbligazioni pecuniarie, ritardo, mora del debitore e interessi*, in *Scritti offerti dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno*, Torino, 2017, 207.

⁵⁴ In argomento efficacemente DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 652. Sulla distinzione tra corrispettivi e moratori e sulla disciplina apprestata dall'art. 1282 c.c. e dall'art. 1224 c.c. v.: ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna – Roma, 1963, 565 ss., 575 ss.; INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, nel *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna – Roma, 2011, 265 ss. Sulla distinzione in giurisprudenza Cass. sez. lav., 12 marzo 1981, n.1411, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 1981, fasc. 3, secondo cui «Funzione primaria degli interessi è, nelle obbligazioni pecuniarie, quella corrispettiva, quale frutti civili della somma dovuta, e nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativa

necessità o meno di un atto di messa in mora per la produzione d'interessi che «la norma dell'art. 1282 ammette la possibilità di un «diverso» dalla prescrizione che detta («salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente»)»⁵⁵.

Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito che i requisiti di liquidità e di esigibilità del credito, necessari perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c., possano sì essere esclusi, ma in forza di «circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore»⁵⁶, che non ricorre nel caso di specie. Con riguardo al mutuo proprio l'esistenza di un piano di rimborso esclude *in nuce*, in assenza di decadenza dal beneficio del termine, che possa parlarsi di esigibilità degli interessi (e del capitale). L'appostazione a valle del rimborso del capitale impedisce che lo stesso, benché liquido, possa ritenersi esigibile per espressa pattuizione delle parti.

Electa la via della postergazione del rimborso del capitale, *non datur recursum ad alteram* e cioè a quella dell'imputazione prioritaria a titolo di interessi in forza dell'art. 1194, comma 2 c.c. Operata, quindi, quella pattuizione relativa all'ammortamento ed alla composizione delle rate e divenuto in tal guisa inesigibile una certa parte di capitale, non può poi sostenersi *de plano* la legittimità del computo di interessi corrispettivi proprio su quella parte di capitale non suscettibile di esazione e per giunta in forza dell'art. 1194 comma 2 c.c. Ciò anche in ragione della circostanza che, una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. del credito non esigibile, torna applicabile la regola generale di cui all'art. 1193 c.c. In forza di detta previsione il «negozio di imputazione dei pagamenti» insito nella clausola che prevede un piano

del mancato godimento dei frutti della cosa, consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione; funzione secondaria degli interessi è quella risarcitoria, propria degli interessi di mora, i quali presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, debbono essere espressamente demandati, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale» (conf. Cass., 23 gennaio 2008, n.1377, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 2008, 1, n. 75).

⁵⁵ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, 652.

⁵⁶ Da ultimo Cass., 26 febbraio 2018, n. 4515, in *Guida al diritto.*, 2018, 23, 60. In senso conforme: Cass., 23 febbraio 2000, n. 2071, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 2000, n. 454; Cass., 9 novembre 2012, n.19452, in *Giustizia Civile – Massimario annotato della Cassazione*, 2012, 11, n. 1283.

di ammortamento alla francese⁵⁷ deve necessariamente confrontarsi con la regola generale che, invece, assegna in via esclusiva al debitore la facoltà di scelta in ordine al credito da estinguere con il suo pagamento.

Questa interpretazione dell'art. 1194 c.c. con riguardo al ricorrenza dei requisiti della liquidità ed esigibilità del credito richiama poi la «regola generale di formazione del debito di interessi» prevista dall'art. 821 comma 3 c.c., che, come è stato puntualmente rilevato «non fa alcun cenno di un'eventuale possibilità di diverse impostazioni degli interessi da parte dei privati»⁵⁸.

Se è vero che il capitale risulta produttivo di interessi legali, che si acquistano "giorno per giorno" secondo il criterio di proporzionalità fissato dall'art. 821, comma 3 c.c., la regola appare perfettamente in linea con un computo degli interessi in forma semplice ed in progressione aritmetica sul capitale ricevuto in prestito per i giorni relativi al suo godimento. Conseguentemente il debito di interessi andrebbe conteggiato sulla quota di capitale scaduta (e goduta), e non già sul capitale residuo⁵⁹.

Sul punto, parte della giurisprudenza⁶⁰, di contro, ritiene che il piano di ammortamento alla francese non determini violazione della regola dell'interesse semplice, di cui all'art. 821 c.c., in quanto la regola codicistica prescrive la progressione giornaliera dell'accumulo dei frutti non che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Sta di fatto, però che, qui non è tanto questione di scelta del regime di calcolo dell'interesse (semplice o composto), ma su quale quota di capitale, in ipotesi di rimborso graduale, l'interesse corrispettivo debba essere calcolato e liquidato o, se si preferisce, quale parte del capitale erogata possa produrre i frutti civili esigibili dal creditore.

La produzione, del frutto o interesse che sia, secondo l'art. 821 c.c. è in ragione del godimento del capitale e della sua durata.

⁵⁷ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 656 ss.

⁵⁸ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 656 ss.

⁵⁹ Pone in luce come la capitalizzazione composta determini una spirale ascendente di lievitazione degli interessi, in chiaro contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 821 c.c. Trib. Massa, 13 novembre 2018. Sul punto si rinvia alle argute osservazioni di COLANGELO, *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese*, cit., 569 ss.

⁶⁰ Trib. Torino, 18 febbraio 2022.

Conseguentemente, per essere qualificato come «interesse corrispettivo», inteso come frutto civile⁶¹, deve essere rapportato al capitale goduto e scaduto sino a quella data e non a godersi e non ancora scaduto, anche perché del «*doman non c'è certezza*»⁶²: basti pensare alla frequentissima decadenza del beneficio del termine di restituzione comminata dalle banche al mutuatario non in regola con il rimborso rateale ed al conseguente insorgere degli interessi di mora, ovvero all'estinzione anticipata richiesta dal mutuatario, come nel caso in commento.

L'idea che gli interessi corrispettivi costituiscano, nella definizione che può trarsi dal codice civile, un *posterius* rispetto al godimento del capitale da conteggiarsi in relazione all'adempimento dell'obbligazione (principale) di restituzione di quest'ultimo, trova poi ulteriore riscontro nell' art. 1185 c.c., nella misura in cui al secondo comma prevede per il debitore il diritto di ripetere nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato. Il che non potrebbe accadere se il codice avesse consentito il conteggio di detta tipologia di interessi su di una quota di capitale non ancora esigibile.

A ciò aggiungasi che nell'ambito delle regole che disciplinano il regime dell'adempimento, non va trascurata la rilevanza, con riguardo alla tematica in discussione, dell'art. 1195 c.c. che sancisce il divieto dell'imputazione sfavorevole al debitore connotata dal cd. effetto sorpresa. Condivisibilmente è stato rilevato come tale effetto ben può rivenire «da clausole predisposte in via unilaterale dall'impresa poi

⁶¹ Critica sulla nozione di interesse come frutto civile M. SEMERARO, *Interessi monetari e frutti civili: osservazioni a margine di alcune fattispecie*, in *Giust. civ.*, 9, 2012, 411 ss. Afferma, di contro, Cass., 24 maggio 2021, n. 14166, in *Giustiziacivile.com*, 14.07.2021 con nota di M. MAGGIOLO, *Mutuo con ammortamento alla francese ed estensione della iscrizione ipotecaria agli interessi: la parola alla Cassazione*: «Secondo il principio espresso nell'art. 820 c.c., (comma 3), e nell'art. 821 c.c., (comma 3), infatti, gli interessi - quali frutti civili del capitale dato in "godimento" "si acquistano", e cioè maturano, "giorno per giorno, in ragione della durata del diritto"» .

⁶² È un verso della «Canzona di Bacco», composta da Lorenzo de' Medici, detto *il Magnifico*, in occasione del carnevale del 1490.

creditrice, in via di interpretazione estensiva del termine «quietanza»⁶³ anche a prescindere dal dolo del creditore. Questa evenienza pare ricorrere nel caso sottoposto al Collegio nella misura in cui il contratto di finanziamento predisposto dall'intermediario riporta solo «il TAN; l'importo complessivo degli interessi dovuti; l'importo della rata costante; il TAEG»⁶⁴, senza alcuna specificazione di come nell'ambito della singola rata avvenga l'imputazione ad interessi o a capitale.

Inquadrata la fattispecie in detti termini non pare superare quella verifica, prevista dall'art. 1322 c.c., comma 1, in ordine alla «rispondenza della conformazione del tipo», operata a mezzo dell'inserimento delle clausole che inseriscono o richiamano un piano di ammortamento alla francese, «ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale»⁶⁵. Come precisato dalla Suprema Corte, un'indagine di tal fatta deve riguardare la «causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale e quella dell'attuazione del rapporto...»⁶⁶. Se non può essere revocato in dubbio che le parti possano determinare il "contenuto del contratto", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1, esse sono comunque tenute a farlo "nei limiti imposti dalla legge"⁶⁷. A ciò consegue la nullità del patto di interessi (corrispettivi), in tal guisa concepiti per difetto di causa in concreto in quanto «non può essere consentito al creditore di pretendere il pagamento di interessi “in

⁶³ Così DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 658. In argomento vedi anche DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 180, nota 6.

⁶⁴ Così nella pronuncia Collegio di Coordinamento, che si commenta.

⁶⁵ In questi termini sia pur con riguardo alla problematica delle clausole *claim made* per tutte Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437.

⁶⁶ Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n.22437.

⁶⁷ V. in tema di fideiussioni a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante: Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in *Foro It.*, 2022, 2, I, 499; in *Resp. civ prev.*, 2022, 3, 821.

corrispettivo” di un vantaggio della liquidità di cui il debitore non abbia ancora goduto»⁶⁸.

Ciò, ovviamente, presuppone che al di fuori dello schema ricavabile dalla lettura congiunta degli artt. 821, 1185, 1193, 1194, 1195 e 1282 c.c. nei termini sopra esplicitati non sia possibile ipotizzare una nozione alternativa di interesse corrispettivo e di correlata imputazione di pagamento, e perciò stesso immediatamente esigibile, parametrata in relazione ad un capitale, il cui obbligo di restituzione non sia ancora scaduto. Tale conclusione, risulta avvalorata, come pure è stato precisato⁶⁹, in particolare dall’art. 1185 comma 2 c.c., che consente, come in precedenza chiarito, la restituzione a seguito dell’ingiustificato arricchimento conseguito dal creditore in ipotesi di pagamento anticipato rispetto alla scadenza del termine dell’obbligazione.

8. *Segue: Ammortamento alla francese. Immeritevolezza della pattuizione ex art. 1322, comma 2 c.c.*

Residua poi il non trascurabile profilo della meritevolezza⁷⁰ della pattuizione, di cui si è detto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c.

Una nozione alternativa di interesse corrispettivo e di correlata imputazione di pagamento, come quella in concreto fatta propria dal Collegio di coordinamento, non va esente, a parere di chi scrive, da una valutazione di immeritevolezza. Anche in questo caso, peraltro, alcuna motivazione di segno contrario si ravvisa nella decisione in commento. Il Collegio non si è proprio posto il problema.

⁶⁸ Così DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro*, cit., 238.

⁶⁹ DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro*, cit., 238.

⁷⁰ Come è noto le Corti di merito e la Corte di Cassazione ritengono praticabile il giudizio di meritevolezza, sia in relazione a contratti atipici, sia a singole clausole atipiche inserite in contratti tipici, al fine di controllare lo scambio realizzato tramite l’accordo, o gli effetti di tali clausole sullo schema tipico. Emblematiche sul punto sono le pronunce della S.C. in tema clausole "on claims made basis". Oltre alla pronuncia delle Sezioni unite, di cui alla precedente nota, si vedano: Cass., 13 maggio 2020, n.8894, Cass. 13 novembre 2019, n.29365 entrambe in *De jure*. In dottrina T. FURNASARI, *La meritevolezza della clausola claims made*, cit., 1372 ss., che opera un approfondito confronto tra le interpretazioni ed applicazioni del giudizio ex art. 1322, comma 2, c.c. relativo ad un intero contratto ed una singola clausola atipica.

Come è noto il giudizio di meritevolezza in questione non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, ma si estende alla valutazione del risultato con esso in concreto perseguito. In questi termini la giurisprudenza ha ravvisato l'immeritevolezza del risultato perseguito allorché sia contrario a principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati⁷¹.

Non è qui la sede per affrontare *funditus* la tematica del giudizio di meritevolezza, basti in questa sede richiamare quanto a suo tempo affermato dalla Suprema Corte con riguardo ai contratti noti «atipici» “*My Way*” e “*4 You*”⁷². La S.C. ha chiarito nell’occasione come detto giudizio debba essere effettuato non secondo il parametro del proibito, quanto secondo quello dell’agiuridico, sicché un contratto che sia immeritevole risulta improduttivo di effetti *ab initio*. Lo stesso viene assimilato a quello di nullità in relazione agli obiettivi perseguiti, in quanto anche il giudizio ex art. 1322, comma 2, c.c. costituisce un controllo a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento⁷³. Nell’occasione, dopo aver riconosciuto al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. una precipua rilevanza ed un ruolo rispetto ai principi cardine del sistema, si è precisato come lo stesso attenga alla

⁷¹ Afferma sul punto Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n.22437, che lo scrutinio di meritevolezza, di cui al capoverso del citato art. 1322 c.c., guarda «alla complessità dell’ordinamento giuridico, da assumersi attraverso lo spettro delle norme costituzionali, in sinergia con quelle sovranazionali (nel loro porsi come vincolo cogente: art. 117 Cost., comma 1) e segnatamente delle Carte dei diritti, le quali norme non imprimono all’autonomia privata una specifica ed estraniante funzionalizzazione, bensì ne favoriscono l’esercizio, ma non già in conflitto con la dignità della persona e l’utilità sociale (artt. 2 e 41 Cost.), operando, dunque, in una prospettiva promozionale e di tutela».

⁷² V. tra le altre: Cass., 10 novembre 2015, n. 22950, in *Società*, 2016, 725, con nota di M. COSTANZA, *For you for nothing o immeritevolezza*; Cass., 26 luglio 2016, n. 15409, in *De jure*. Con riguardo all’analogo caso dei contratti *4you*, v. Cass., 30 settembre 2015, n. 19559, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, 2, II, 137, con nota di A. TUCCI, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*; Cass., 26 maggio 2016, n. 10942, in *Guida al diritto*, 2016, 45, 75. Nello stesso senso: Cass., 3 gennaio 2017, n. 37; Cass., 19 luglio 2017, n. 17869, Cass., 27 ottobre 2017, n. 25630, tutte in *De jure*; Cass., 3 maggio 2017, n.10708, in *Riv. not.*, 2018, 5, II, 1062.

⁷³ Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, 299, con note di C. SCOGNAMIGLIO, RIZZO e PAGLIANTINI.

verifica della causa concreta dell'accordo⁷⁴ con conseguente necessità di una valutazione non con riguardo agli interessi che, in astratto, l'accordo miri a realizzare, ma con riferimento alla loro effettiva configurazione nel rapporto di scambio oggetto di pattuizione.

Sulla base di tali principi riesce difficile comprendere come ad un finanziamento con pattuizione di ammortamento alla francese nei termini sopra specificati possa riconoscersi meritevolezza di tutela.

Nel caso in questione, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte abbiamo da un canto una chiara opacità informativa in ordine ad un metodo di calcolo nei confronti di chi non abbia bene a mente nozioni di matematica finanziaria, che non pare costituisca materia di studio nelle scuole dell'obbligo. D'altro canto, in sede di attuazione del rapporto, è pacifico che la banca, che percepisce anzitempo gli interessi su di un capitale il cui godimento altrui non è ancora scaduto, consegua una posizione di forza, idonea come è noto a precludere la portabilità del mutuo⁷⁵ o a sconsigliare sotto il profilo della convenienza la pur legittima voglia di una estinzione anticipata⁷⁶, in ragione che nella maggior parte dei casi a residuare è solo buona parte del capitale, avendo già il debitore onorato gli interessi.

A ciò aggiungasi ai fini di una valutazione dell'equilibrio del rapporto che, da un canto all'anticipato pagamento degli interessi non corrisponde alcun risparmio per il mutuatario in quanto il monte interessi rimane invariato. D'altro canto l'impiego del regime composto riferito al capitale residuo, anticipando il pagamento degli interessi maturati, «realizza un significativo 'prolassamento' nel rimborso del capitale, dal quale l'intermediario finanziario trae ulteriori non trascurabili benefici sul piano del trattamento giuridico con riguardo

⁷⁴ Sterminata la dottrina sull'argomento v. tra gli altri GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità dei negozi e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 67 ss.

⁷⁵ La disciplina relativa è stata introdotta dal d.l. 31 gennaio 2007 n. 7 (convertito in legge 40/2007, la cosiddetta legge Bersani-bis).

⁷⁶ È prevista dall'art. 120 *ter* del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Per i consumatori v. art. 120 *quaterdecies* dello stesso decreto (inserito dall'articolo 11-octies, comma 1, lettera a) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla) ove è previsto: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

all'ipoteca ed alla prelazione del debito di interessi (art. 2855), alla prescrizione (art. 2948 c.c.), al privilegio (art. 2749) e alla cessione del credito (art. 1263 c.c.)»⁷⁷.

Né di contro, come è stato puntualmente rilevato⁷⁸, siffatti più che significativi vantaggi e rendite di posizione, trovano certo quanto adeguato bilanciamento nella previsione di una rata costante nel rimborso da parte del mutuatario. La ricorrenza di siffatto «beneficio» va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva utilità riveniente al mutuatario dall'assoggettamento suo malgrado al suddetto piano di ammortamento. Questa valutazione, di cui peraltro non vi è traccia nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, presuppone un'analisi del merito creditizio del mutuatario, che tenga conto del meccanismo di formazione del suo reddito e lo ponga in relazione con il regolare adempimento del debito restitutorio⁷⁹.

Non pare però, che il pur positivo esito di tale valutazione possa controbilanciare il patito quanto significativo ingrossamento del debito di restituzione e gli altri corposi vantaggi di cui si giova la banca. Si pensi ad esempio, tra gli altri, alla perdita di convenienza di un'estinzione anticipata di un debito, malgrado il principio del *favor debitoris*, tutte le volte in cui, giunto ad una fase avanzata del rimborso, il debitore dovrà constatare che sino a quella data ha rimborsato solo buona parte del debito di interessi e quindi non conviene più procedere al rimborso del capitale rimasto pressoché intonso. Il che conclama sotto ulteriore e diverso profilo un giudizio di immeritevolezza di un patto avente lo scopo di attribuire alla banca predisponente un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza adeguata contropartita per il mutuatario⁸⁰ nonché di porre quest'ultimo in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra⁸¹.

⁷⁷ Così puntualmente MARCELLI, *L'anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale*, cit., 700 ss., in nt. 35, a cui è da aggiungere l'ipotesi della prelazione di interessi in caso di pegno ex art. 2788 c.c.

⁷⁸ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., 660.

⁷⁹ DOLMETTA, *op. ult. cit.*, 660.

⁸⁰ Cass., 30 settembre 2015, n.19559, in *Banca borsa tit. cred.*, 2, 2016, 141 ss. con nt. di A TUCCI, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*; conf. Cass., 10 novembre 2015, n. 22950, in *De jure*.

⁸¹ In argomento Cass., 19 febbraio 2000, n.1898, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2481.

9. Ammortamento alla francese. Trasparenza e obblighi di informazione

Afferma il Collegio in conclusione del suo argomentare in ordine alla scelta dell'intermediario finanziario di proporre (ed adottare) un piano di ammortamento alla francese: «Argomentando altrimenti si imporrebbe in capo all'intermediario un obbligo informativo tanto esteso ed approfondito che, oltre ad apparire largamente irrealistico, non sarebbe esigibile neppure in capo al contraente qualificato, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, generale e speciale, né potendo essere desunto dal generale principio di buona fede in *contrahendo* di cui all'art. 1337 c.c.».

Il convincimento, che è ricorrente già in altre e precedenti pronunce dell'ABF⁸² in materia, lascia ancora una volta perplessi. Il Collegio argomenta, nuovamente *a contrario*, desumendo dalla mancanza di una previsione espressa contenuta nell'art. 1337 c.c. che imponga all'intermediario tale obbligo informativo, l'assenza del medesimo. La tesi viene apoditticamente predicata in motivazione, del tutto ignorando la valenza dell'art. 1337 come clausola generale⁸³. Puntuale è stata la critica della dottrina⁸⁴ con riguardo ad analoga affermazione contenute in altre pronunce dell'Arbitro: «se tale norma contemplasse in modo espresso un simile obbligo non sarebbe – all'evidenza – una clausola generale, ovvero, com'è di uso comune dire, un concetto giuridico

⁸² Tra le altre: Collegio di Torino, n. 5149/2022; Collegio di Milano, n. 7312; n. 6906/2022.

⁸³ Sul punto la dottrina è sterminata. V. tra gli altri in termini generali: BESSONE, *Rapporto precontrattuale e doveri di correttezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, 962 ss.; BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, Milano, Giuffrè, 1963, 11; MERUZZI, *La trattativa maliziosa*, Padova, Cedam, 2002; D'AMICO, *Principi costituzionali e clausole generali: problemi (e limiti) nella loro applicazione in diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, Milano, 2017, 49 ss. Nello specifico: SALODINI, *Obblighi informativi degli intermediari finanziari e risarcimento del danno. La Cassazione e l'interpretazione evolutiva della responsabilità precontrattuale*, in *Giur. Comm.*, 2006, 626 ss. (in nt. a Cass., 29 settembre 2005, n.19024). La giurisprudenza di legittimità è poi costante nell'affermare la natura di clausola generale della previsione di cui all'art. 1337 c.c.: Cass., 29 settembre 2005, n.19024, *cit.* proprio in materia di intermediazione finanziaria; conf. *ex multis* Cass., 14 febbraio 2022, n. 4715, in *Guida al diritto.*, 2022, 12.

⁸⁴ DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, *cit.*, 662.

indeterminato». Se l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative impone ai comuni mortali «il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo a controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto»⁸⁵, per quale ragione mai deve ritenersi lecito l'omettere di specificare come ed in che termini si giunga alla quantificazione dell'obbligazione di interessi in un contratto di finanziamento?

Né pare che la legittimità di tale omissione possa rinvenire fondamento, come pretenderebbe il Collegio, nella pronuncia in commento nell'assenza di una specifica previsione in tal senso nell'art. 124 TUB. Detta norma al primo comma riconosce testualmente il diritto a conseguire «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato» nel chiaro intento di consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto o alla valutazione dell'offerta. Orbene come può il consumatore operare il confronto del costo del credito se non gli viene fornita compiuta modalità di calcolo degli interessi, che è cosa diversa dalla mera indicazione del TAN?

Il Collegio ha del tutto poi omissso di valutare che, in disparte la generale previsione di cui all'art. 1337 c.c., l'art. 127, comma 1 TUB individua un'ulteriore clausola generale con riguardo all'*agere* dell'impresa bancaria: la «trasparenza delle condizioni contrattuali» e la «correttezza dei rapporti con la clientela». Difficile è immaginare come possa essere «trasparente» l'espressione «ammortamento alla francese» e facile la sua comprensione per il cliente- consumatore, in assenza di esplicitazione alcuna da parte dell'intermediario predisponente il testo contrattuale, su cui pure incombono quei specifici dovere di trasparenza e correttezza⁸⁶.

Non pare poi fuor di luogo rammentare in questa sede la peculiare rilevanza della Direttiva sul credito al consumo n. 2008/48/CE che prevede, tra le informazioni precontrattuali, all' art. 5, comma 1, lett. f, non solo il «tasso debitore» ma soprattutto «le condizioni che ne

⁸⁵ Così Cass., 29 settembre 2005, n.19024, *cit.*

⁸⁶ In questi termini v. anche DOLMETTA, *op. ult. cit.*, 662. Sulla clausola generale di «trasparenza bancaria», il rinvio è d'obbligo a DOLMETTA, *Disciplina di trasparenza e principio di trasparenza*, in *Arbitro bancario e finanziario*, dir. da Conte, Milano, 2021, 193 ss.

determinano l'applicazione». Dette previsioni sono poi ribadite, a scanso di equivoci, dalla stessa Direttiva in sede di disciplina delle «informazioni da inserire nei contratti di credito» di cui all'art. 10, comma 2, lett. f, di cui si è già detto.

Il Collegio, pur avendo preso contezza del richiamo in ricorso alla specifica disciplina⁸⁷ dettata dalla predetta Direttiva, non si preoccupa poi di tenerla in alcun cale, ciò malgrado ponga a fondamento della sua decisione in particolare le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti, Sez. VII, par. 5.2.1, che pur riportano fedelmente la su citata lett. f degli artt. 5 e 10 dir. 2008/48/CE⁸⁸.

Difficile quindi comprendere, ancora una volta, come possa il Collegio ritenere sufficiente la mera indicazione del tasso debitore, in assenza di qualsivoglia chiarimento, in sede precontrattuale prima e contrattuale poi in ordine alle «condizioni», che di quel tasso «ne disciplinano l'applicazione».

Né in soccorso può essere invocata, come pure fa il Collegio la pronuncia della Corte di Giustizia sentenza della Corte di Giustizia UE Home Credit Slovakia del 9.11.2016 (causa C42/15). È pur vero che secondo la Corte di Giustizia nella citata pronuncia - alla luce della citata direttiva non è prevista l'allegazione della «c.d. tabella di ammortamento, contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico» e che la sua assenza non comporta «indeterminatezza del contratto». È altrettanto vero che per la stessa Corte è comunque «necessario che tutti gli elementi di un contratto di credito ai consumatori siano riportati su uno o più supporti cartacei o comunque durevoli». Detta pronuncia si fonda poi sulla disamina del solo articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva in parola che disciplina l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, eventualmente, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso. Non ha nulla a che vedere con quanto previsto dell'art. 10, paragrafo 2, lett. f), di cui si è detto, che prevede appunto l'obbligatoria indicazione delle condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore in riproduzione in sede contrattuale

⁸⁷ P. 2 della decisione in commento.

⁸⁸ Lo rileva, QUARTA, *Trasparenza e determinatezza*, cit., 7. La suddetta disciplina viene riproposta al § 4.2.2.1 della Sez. VII delle Disposizioni di trasparenza oggi in vigore.

dell'analogia disposizione dell'art. 5, comma 2 lett., f) della stessa direttiva con riguardo appunto alla disciplina precontrattuale. Inserita l'affermazione contenuta nella citata pronuncia in detto contesto, risulta chiaro, che, una volta indicate dette condizioni in termini comprensibili per il consumatore in contratto, non è necessario allegare al contratto la tabella o il piano di ammortamento che dir si voglia. Il che, ovviamente, porta ad escludere però che la mera indicazione del TAN, se mai accompagnata dalla (magica) espressione «ammortamento alla francese» o «rata costante», consenta di ritenere esplicitate nel corpo del testo contrattuale, poi, e in sede precontrattuale prima, le «condizioni di applicazione» del tasso debitore⁸⁹.

⁸⁹ Afferma sul punto efficacemente QUARTA, *Trasparenza e determinatezza*, cit., 8 ss. «Una «clausola» di tal fatta (*i.e.* il piano di ammortamento) potrebbe ambire a vincolare entrambe le parti soltanto se costituente sviluppo univoco, su basi prettamente matematiche, delle fondamentali condizioni economiche già compiutamente evidenziate in contratto». Il che non pare ricorrere nel caso sottoposto all'esame del Collegio.